Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B **DECISIONE ATALANTA/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**

del 21 aprile 2009

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/356/PESC)

(GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2009/446/PESC ATALANTA/5/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 10 giugno 2009	L 148	34	11.6.2009
►M2	Decisione 2009/758/PESC ATALANTA/7/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 2 ottobre 2009	L 270	19	15.10.2009
►M3	Decisione 2010/184/PESC ATALANTA/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza del 5 marzo 2010	L 83	20	30.3.2010
►M4	Decisione 2011/846/PESC del Comitato politico e di sicurezza ATALANTA/5/2011 del 16 dicembre 2011	L 335	79	17.12.2011

▼B

DECISIONE ATALANTA/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2009

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/356/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 sulla partecipazione di Stati terzi,

considerando quanto segue:

(1) Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.

(2) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relative al contributo della Norvegia, il contributo della Norvegia dovrebbe essere accettato.

(3) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

▼M4

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi e delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea, i contributi della Norvegia, della Croazia, del Montenegro, dell'Ucraina e della Serbia sono accettati per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

▼B

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

([1]) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.